

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA DEL
PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
“MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN
EMILIA ROMAGNA”**

Con il presente progetto di legge si intendono dettare nuove norme per riconoscere la memoria dei fatti avvenuti nel territorio regionale, determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana, che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la sua crescita culturale.

Il progetto di legge consta di nove articoli raccolti in tre Capi.

Il Capo I è riferito alle disposizioni generali e consta di tre articoli (1, 2 e 3) che dettano i principi ispiratori dell'intervento normativo, le definizioni di memoria, storia e luogo della memoria e illustrano le finalità.

Il Capo II, riferito a “Programmazione e interventi”, consta di due articoli (4 e 5).

L'articolo 4 definisce l'ambito degli interventi regionali, tra i quali si prevedono interventi diretti (comma 1) per promuovere studi, ricerche, raccolta delle testimonianze e loro diffusione, nonché contributi a soggetti pubblici e privati senza fine di lucro (commi 2, 3 e 4). Le risorse necessarie di parte corrente sono assicurate sul bilancio 2016 e 2017 a seguito di accantonamento di 1 milione di Euro a fondo speciale.

Il comma 6 prevede che l'Assemblea legislativa (comma 6), promuova, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria con risorse la cui copertura finanziaria è assicurata dal proprio bilancio.

L'articolo 5 stabilisce le modalità e le tipologie di intervento della programmazione regionale e individua forme di coordinamento delle azioni con quelle specifiche di altre leggi di settore in particolare con la LR 18/01 per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'art. 1. Alla copertura finanziaria degli oneri previsti si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti allocati alla Missione 5 – U.P.B. 1.6.5.2.27100 - per i capitoli relativi alla L.R. 18/2000.

Al comma 7 la norma prevede un contributo annuale al Comitato di solidarietà delle vittime delle stragi, per il quale è già stata autorizzata la spesa nel 2016 nell'ambito degli stanziamenti allocati nella Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione” a valere sul capitolo 2705. Inoltre è previsto un contributo annuale per il Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto per il quale sarà istituito un apposito capitolo all'interno della stessa Missione 1 il cui stanziamento sarà assicurato dalle risorse accantonate a bilancio 2016 e 2017 a fondo speciale.

Sono infine indicati gli ambiti di intervento dell'Assemblea legislativa, la quale realizzerà attività e programmi anche in coordinamento con la Giunta regionale.

Il Capo III reca le disposizioni finali e consta di 4 articoli (articoli da 6 a 9)

L'articolo 6, dedicato alla clausola valutativa, definisce le modalità di controllo da parte dell'Assemblea Legislativa sull'attuazione della legge e di valutazione sui risultati conseguiti.

L'articolo 7 abroga cinque leggi regionali afferenti all'ambito di competenza della legge, non più attuali.

L'articolo 8 “Disposizioni finanziarie” stabilisce che, per dare copertura agli interventi previsti agli articoli 4, commi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 5, comma 3, sono accantonate risorse pari a 1.000.000,00 di Euro nell'ambito della missione 20 “Fondi e accantonamenti” alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 a valere sul capitolo 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” voce 17, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017.

Alla copertura di quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e dall'articolo 5, comma 8, farà fronte l'Assemblea Legislativa nell'ambito delle proprie funzioni con propri atti programmatici e con propri stanziamenti.

Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti normalmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 40/2001 e dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti (art./artt.)		1.000.000,00	1.000.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>		1.000.000,00	1.000.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali		1.000.000,00	1.000.000,00

Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>		1.000.000,00	1.000.000,00

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.